

# [Ammortizzatori sociali – Massimali di CIGO/CIGS e NASpl per anno 2026 – INPS, circolare n. 4/2026](#)

2 Febbraio 2026

## **Il contenuto che stai visualizzando è riservato agli associati ANCE.**

Con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, l'INPS ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS) e dell'indennità di disoccupazione NASpl in vigore dal 1° gennaio 2026.

### TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

In premessa, l'Istituto ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sussiste un unico massimale del trattamento di integrazione salariale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore (comma 5-bis dell'art. 3 del D. Lgs. n. 148/2015; [cfr. comunicazione Ance del 9 febbraio 2022](#)).

L'Inps ricorda, altresì, che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, il suddetto massimale è incrementato nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (comma 6 del citato art. 3).

Ciò premesso, si riporta di seguito l'importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS) **in vigore dal 1° gennaio 2026**. Come di consueto, l'importo del massimale è indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%:

Trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 3 comma 5-bis D. Lgs. n. 148/2015	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.423,69	1.340,56

Il suddetto importo massimo deve essere **incrementato nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali** (comma 10 del citato art. 3), come di seguito riportato:

Trattamenti di integrazione salariale – Settore edile e lapideo (intemperie stagionali)	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.708,44	1.608,66

### INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI

Per l'anno 2026, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità di disoccupazione NASpl è pari a **1.456,72 euro**.

Per il medesimo anno, l'importo massimo mensile della predetta indennità non può in ogni caso superare **1.584,70 euro**.

#### **Allegati**

16539\_Circolare-numero-4-del-28-01-2026\_(1)

[Apri](#)